

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 21 R.D.
N. 1968 P.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 19.00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GABRIELLA FELCHILCHER	X	
2) GINO PASINI	X	
3) FRANCESCA RAGGI	X	
4) PATRIZIA PERRICONE	X	
5) GIUSEPPE VIRARDI	X	
6) ANDREA CASTELLETTI	X	
7) EMANUELA MACCARINELLI	X	
8) ALESSANDRO POZZATO	--	X
9) GERMANO BIGNOTTI	--	X
10) FRANCO BENEDETTI	--	X
11) MARIANGELA MUTTI	--	X
TOTALI	7	4

E' presente alla seduta del Consiglio comunale, l'Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI;

Con l'intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 6) o.d.g.

Illustra il Sindaco – Presidente spiegando come le modifiche nell'applicazione Imu sono conseguenti alla legge di stabilità 2016, applicabile direttamente e che saranno successivamente recepite nel regolamento comunale, sottolineando come IMU dei terreni agricoli ritorna ad essere in fascia di esenzione; infine pone in votazione il punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Considerato che la Legge n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto alcune modifiche obbligatorie ed efficaci dal 1° gennaio 2016, alla disciplina IMU in particolare:

-il ripristino dell'esenzione dei terreni agricoli ai sensi dell'art.13, comma 1, DL n.201/2011, convertito con modifiche nella L.214/2011;

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e A/9. Per poter beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita Dichiarazione su modello ministeriale. Per l'anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art.151 del Tuel 18 agosto 2000, n.267 fissa la data di approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 ha differito il termine al 31/03/2016, ulteriormente differito al 30/4/2016 con Decreto del Ministero dell'Interno 1/3/2016;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito;

Delibera C.C. n. 21 del 26.04.2016 - pag. 3 –

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera n. 24 del 22.07.2015;

Ritenuto di recepire con successivo atto le modifiche apportate dalla normativa al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”;

Richiamato l’atto CC n.25 del 22/7/2015 “Imposta Municipale Unica (IMU) Anno 2015: Aliquote e Detrazioni”;

Ritenuto di confermare per l’anno 2016 le stesse aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2015;

Visto che sulla proposta di delibera da adottare sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, previsti dall’art.49 comma 1 del T.U. 267/2000; nonché il parere del Segretario comunale ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lett.d del D. Lgs. 267/2000 (allegato);

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con propria deliberazione CC. n. 13 del 07.04.2016, reso immediatamente eseguibile;

Legalmente presenti e votanti n°7 consiglieri, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l’annualità 2016 le aliquote dell’Imposta municipale propria deliberate per l’anno 2015, come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40 %
Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7)	ESENTI
Altri immobili	0,92 %
Terreni agricoli	ESENTI (nel 2015 era 0,76%)
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D (di cui 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, c. 380 lett. f L. n. 228/2012 e lo 0,16% è la quota di competenza comunale)	0,92 %

- 2) Di confermare nella misura stabilita dalla norma le detrazioni per abitazione principale ai sensi dell'art. 13 c. 10 D. L. 211/2011, vale a dire € 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa;
- 3) Di dare atto che le modifiche normative apportate dalla L.n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) sono obbligatorie ed efficaci dal 1° gennaio 2016, e verranno recepite nel "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" con successivo atto; in particolare le modifiche normative riguardano:
 - il ripristino dell'esenzione dei terreni agricoli ai sensi dell'art.13, comma 1, DL n.201/2011, convertito con modifiche nella L.214/2011;
 - la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e A/9. Per poter beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita Dichiarazione su modello ministeriale. Per l'anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento;
- 5) Di dare atto che sulla proposta di delibera da adottare sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di servizio interessato;
- 6) DI DICHIARARE, il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n°7, presenti e votanti n°7 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ...06.05.2016... all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì ...06.05.2016.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=====

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=====